

**AREA VIGILANZA
UFFICIO NAZIONALE REVISIONI**

CODICE DEONTOLOGICO
(approvato dal Coordinamento Nazionale Vigilanza)

INDICE

- 1. PREMESSA**
- 2. RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 3. DEFINIZIONI**
- 4. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**
- 5. VALORI GUIDA**
- 6. INCOMPATIBILITA'**
- 7. PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' NEL BIENNIO DI RIFERIMENTO**
- 8. DURATA DELLE REVISIONI**
- 9. FASE PRELIMINARE DELLA REVISIONE**
- 10. ATTEGGIAMENTO NEL CORSO DELLA REVISIONE**
- 11. CRITERI DI COMPILAZIONE DEL VERBALE**
- 12. RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO**
- 13. CORRETTEZZA PROFESSIONALE TRA COLLEGHI REVISORI**
- 14. CORRETTEZZA PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DELLE COOPERATIVE E DEI LORO CONSULENTI**
- 15. DIRITTI DELL'ENTE SOTTOPOSTO A VIGILANZA: OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI, RICORSI**
- 16. SANZIONI DISCIPLINARI**

CODICE DEONTOLOGICO ***dei Revisori di Legacoop***

Alcune significative impostazioni contenute nel testo sono tratte da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Circolare n. 13/2006

Roma, 20 aprile 2006

Direzione generale per l'Attività Ispettiva Divisione 1

Oggetto: codice deontologico del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. PREMESSA

L'Ufficio Nazionale Revisioni di Legacoop sintetizza nel presente documento alcuni principi comportamentali.

- per realizzare un efficace coordinamento dell'attività di svolgimento della revisione cooperativa, con riferimento soprattutto al Dlgs 220/2002, ai Decreti attuativi conseguenti e alle disposizioni del Regolamento Vigilanza;
- per garantire i più ampi livelli di omogeneità dell'intervento, a garanzia della qualità delle verifiche e a tutela dei soggetti sottoposti a revisione, secondo i principi di collaborazione e reciproco rispetto tra enti sottoposti a revisione e revisori incaricati.

Le previsioni contenute nel codice deontologico integrano e specificano quelle contenute nelle norme di legge e negli atti emanati dai competenti organi Ministeriali e di Legacoop nazionale.

Le previsioni contenute nel codice deontologico operano esclusivamente come disposizioni interne, senza che l'eventuale inosservanza delle stesse possa dar luogo a conseguenze di diversa natura sul piano della legittimità dell'operato dei Revisori i quali operano con le responsabilità previste per gli incaricati di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 220/2002.

I valori guida e i principi comportamentali potranno eventualmente trovare, ove necessario, ulteriore sviluppo in appositi documenti analitici.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- L'attività di Vigilanza ha uno dei suoi principali riferimenti nell'art 4 del Dlgs 220/2002 che definisce tra l'altro le finalità della revisione cooperativa : *"...fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale ... accertare , anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura ..."*
- L'art. 2 del DM 06/12/2004 precisa poi che *"... i contenuti delle verifiche devono essere limitati agli scopi propri della revisione che si differenzia, sul piano formale e sostanziale, dalla vigilanza di competenza di altre Amministrazioni, e ciò anche al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli"*.
- L'art. 7 del DM 06/12/2004 richiama l'importante principio del contraddittorio.
- Pur nella sua formulazione stilisticamente datata, non sembra avere perso fondamento il contenuto della Circolare n. 24/1425, 2 aprile 1948 del Ministero del Lavoro - Direzione Generale della Cooperazione in cui si richiamano le finalità della Vigilanza e che costituisce importante riferimento comportamentale per i revisori.

I numerosi richiami contenuti nella legislazione circa le finalità assistenziali che si compenetrano con quelle di rigoroso controllo sull'applicazione delle norme di carattere legislativo e statutario, rappresentano una ulteriore motivazione all'adozione di un codice deontologico che rafforzi la corretta applicazione delle disposizioni esistenti attraverso l'adozione di principi comportamentali omogenei.

3. DEFINIZIONI

1. Nel presente codice:

a) per "Revisori" si intendono i soggetti di cui all'art. 7 del Dlgs 220/2002, iscritti nell'apposito Albo che operano per conto di Legacoop;

b) per "Revisione Cooperativa" si intende l'attività svolta dai Revisori come sopra definiti nell'ambito delle previsioni di legge in materia di Revisione Cooperativa sugli enti cooperativi e mutualistici;

c) per UNR (Ufficio Nazionale Revisioni) si intende l'Ufficio Revisioni di Legacoop Nazionale con tutte le sue articolazioni Territoriali.

4. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fermi restando i riferimenti alle responsabilità connaturate all'incarico di pubblico servizio, i principi di comportamento dettati nel presente codice precisano le disposizioni in materia di obbligo di diligenza, lealtà, imparzialità, correttezza, competenza e aggiornamento professionale su cui si fonda, per prassi codificata o informale, il rapporto di Legacoop con i propri revisori incaricati.

2. Le disposizioni di carattere operativo costituiscono specificazioni e integrazioni delle disposizioni di legge e delle altre disposizioni emanate dall'UNR.

5. VALORI GUIDA

1. I Revisori, nell'esercizio delle proprie funzioni, assumono quali valori fondamentali, nell'interesse generale e per la tutela della cooperazione, l'imparzialità, l'obiettività, l'efficienza, la riservatezza professionale, e la trasparenza, e si attengono a norme di onestà e integrità, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a propria disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti.

2. La correttezza di comportamento dei revisori è intesa come riconducibilità dei comportamenti alle norme di legge e ai principi descritti nel presente Codice.

3. I Revisori nell'adempimento del proprio incarico sono imparziali e si astengono da qualsiasi azione arbitraria e da qualsiasi trattamento preferenziale, garantendo il principio della parità di trattamento dei soggetti sottoposti a verifica.

4. L'operato dei Revisori deve richiamarsi ai principi di autonomia e indipendenza.

5. I Revisori si riconoscono nei valori e nelle strategie del Movimento cooperativo, che si realizzano anche attraverso l'esercizio della Revisione Cooperativa attuata secondo le direttive generali impartite dal Ministero e le indicazioni fornite dall'UNR

6. I Revisori finalizzano il proprio operato alla realizzazione degli obiettivi di tutela e promozione della cooperazione sana, e di contrasto alla cooperazione spuria.

7. Per la realizzazione degli obiettivi richiamati, i Revisori si attengono alle norme comportamentali previste dalla legge e dai regolamenti, curano costantemente l'aggiornamento professionale, sia di propria iniziativa sia partecipando attivamente alle iniziative formative organizzate da Legacoop.

6. INCOMPATIBILITA'

1. Ai Revisori si applicano le ragioni di incompatibilità previste al comma 8 dell'art. 7 del Dlgs 220/2002 e dal regolamento nazionale dell'area vigilanza. Pertanto essi devono immediatamente dichiarare l'insorgenza di tali ragioni appena se ne verifichi la circostanza.

7. PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' NEL BIENNIO DI RIFERIMENTO

1. I Revisori osservano il programma di lavoro formulato dall'UNR, nel rispetto delle norme stabilite dall'Autorità competente come previsto nell'ultimo comma dell'art. 3 del Dlgs 220/2002.

8. DURATA DELLE REVISIONI

1. Le revisioni devono concludersi nei tempi massimi previsti dalla legge e non devono comunque eccedere quelli strettamente necessari, tenendo conto della complessità e delle dimensioni aziendali degli enti sottoposti a controllo.

Anche nei casi più semplici, comunque, la durata della revisione deve essere rapportata alla necessità di fornire ai rappresentanti degli enti sottoposti a verifica tutte le informazioni richieste e i consigli che il Revisore ritiene necessari, nell'ambito dei campi che costituiscono oggetto di verifica.

9. FASE PRELIMINARE DELLA REVISIONE

1. Nel dare inizio all'attività, i Revisori contattano il legale rappresentante della cooperativa o chi ne fa le veci.

2. I Revisori propongono la data dell'appuntamento, con la disponibilità ad accettare rinvii motivati. Nello stesso tempo i Revisori devono programmare il proprio lavoro avendo cura di evitare la concentrazione dell'attività alla fine dell'anno o peggio del biennio, in quanto tale concentrazione di attività incide negativamente sugli aspetti qualitativi.

3. Quando i Revisori prendono contatto con l'ente e, successivamente, al momento dell'accesso presso la sede della cooperativa o, se necessario, presso quella dei suoi consulenti, devono qualificarsi con modalità improntate alla cortesia e disponibilità, curando di non generare ansia o apprensione, ma al contrario cercando di mettere a proprio agio i rappresentanti degli enti.

4. I Revisori, quando necessario, informano i rappresentanti della cooperativa in merito alle finalità della Revisione Cooperativa, alle norme che la disciplinano, ai poteri del Revisore e ai diritti dell'ente, con particolare riferimento al principio del contraddittorio di cui all'art. 7 del DM 06/12/2004, alla

possibilità di far risultare osservazioni a verbale, a trasmettere successivamente ulteriori controdeduzioni, a ricorrere presso il Ministero.

5. Le richieste di documentazione e di informazioni rivolte dai revisori agli enti sottoposti a verifica devono essere effettuate nel rispetto delle modalità previste dal Manuale predisposto dall'UNR e non devono eccedere quanto richiesto dalla legge, previsto dal citato Manuale, o strettamente ritenuto necessario al fine della verifica tenuto conto delle caratteristiche del soggetto revisionato.

6. Quando i dati, i documenti e le informazioni siano già disponibili presso l'UNR, questi devono preferibilmente essere assunti attraverso tale fonte, per ridurre la duplicazione delle richieste e le incombenze a carico dei soggetti sottoposti a verifica.

10. ATTEGGIAMENTO NEL CORSO DELLA REVISIONE

1. L'atteggiamento dei Revisori nel corso della revisione è finalizzato a costruire con l'ente sottoposto a verifica e con i suoi consulenti un rapporto di correttezza e rispetto, improntato a cortesia e disponibilità, unitamente ad una fermezza fondata sulla profonda conoscenza della materia e sulle sue diverse autorevoli interpretazioni, evitando comportamenti non professionali.

2. All'evidenziazione delle eventuali irregolarità riscontrate, i Revisori fanno seguire, anche nei casi più gravi, la ricerca delle possibili soluzioni a norma di legge, delle azioni da intraprendere per porre rimedio e di quelle da intraprendere per evitare in futuro il ripetersi di errori, esplicitando tutte le spiegazioni del caso negli appositi spazi del verbale. In caso di eventuale proposta di provvedimento, lo stesso dovrà essere opportunamente motivato, rendendo contestualmente edotto il rappresentante dell'ente ispezionato delle modalità con cui è consigliabile affrontare la situazione in attesa dell'esito della proposta oltre che dei tempi e dei modi con cui è possibile controdedurre alla proposta di provvedimento medesima, sempre nel rispetto dei diritti della cooperativa.

3. In base alla normativa vigente con particolare riferimento a quanto richiamato in premessa circa la finalità assistenziale della revisione, i Revisori forniscono ai soggetti sottoposti a verifica chiarimenti e indicazioni operative sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia cooperativistica.

4. I Revisori rispondono nel modo più completo, chiaro e accurato possibile alle richieste di informazioni che vengono loro poste, basandosi, nel rispetto dell'autonomia del Revisore:

- a) sulle proprie conoscenze professionali;
- b) sulla propria esperienza,
- c) sulle indicazioni e sulle interpretazioni fornite dalle competenti autorità ministeriali e dall'UNR;
- d) sulle più autorevoli interpretazioni dottrinali.

5. In particolare, quando esistano su un argomento oggettivi dubbi interpretativi in merito ai quali siano stati espressi autorevoli pareri dottrinali, il Revisore avrà cura di esporre la situazione chiarendo le possibili pratiche conseguenze derivanti dall'adozione di uno piuttosto che di un altro orientamento.

11. CRITERI DI COMPILAZIONE DEL VERBALE

1. I rappresentanti dell'ente cooperativo hanno il diritto di ricevere verbalmente tutti i chiarimenti richiesti e di veder riportati a verbale in modo facilmente comprensibile e sufficientemente dettagliato i suggerimenti forniti dal revisore, l'oggetto della eventuale diffida e le sue motivazioni, le ragioni della eventuale proposta di provvedimenti.

2. La chiara, completa e coerente compilazione del verbale di revisione, insieme alla adeguata motivazione della diffida o del provvedimento, sono tra l'altro elementi essenziali per garantire la possibilità di difesa del presunto trasgressore e per prevenire il contenzioso.

3. I Revisori operano le valutazioni relative alle proposte di rilascio attestazione, di diffida o di adozione di provvedimenti anche avendo a mente i principi della gradualità e della progressività delle azioni opportune per correggere i comportamenti devianti.

12. RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

1. I Revisori sono tenuti al segreto d'ufficio così come previsto dall'art. 7 comma 9 del Dlgs 220/2002.

2. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza.

3. I Revisori, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne, non utilizzano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio, rispettano il segreto d'ufficio e mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, anche dopo la cessazione del rapporto.

13. CORRETTEZZA PROFESSIONALE TRA REVISORI

1. I rapporti tra Revisori sono improntati al reciproco rispetto professionale, nella ricerca continua di modalità operative adeguate all'organizzazione del lavoro e alle disposizioni di legge.

2. Qualora si presentino, nell'avvicinarsi dei revisori assegnati alle cooperative, differenze di opinioni sull'interpretazione di norme o sulla valutazione di comportamenti, i Revisori hanno cura di acquisire presso i colleghi le informazioni necessarie per una migliore comprensione del problema, ed eventualmente spiegano agli enti sottoposti a verifica gli aspetti che possono essere utili per comprendere la piena legittimità di valutazioni non coincidenti o la diversa attenzione prestata all'approfondimento di certi argomenti piuttosto che altri.

14. CORRETTEZZA PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DELLE COOPERATIVE E DEI LORO CONSULENTI

1. I rapporti tra i Revisori e i Rappresentanti, i Collaboratori, gli Incaricati, i Consulenti e gli altri soggetti coinvolti per conto degli enti sottoposti a revisione, sono improntati ai principi di collaborazione, rispetto e correttezza professionale.

2. Le revisioni sono condotte in modo da non intralciare lo svolgimento della normale attività dei soggetti sottoposti a revisione, tenendo conto delle finalità e delle esigenze degli accertamenti.

15. DIRITTI DELL'ENTE SOTTOPOSTO A REVISIONE: OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI, RICORSI

1. I Revisori, dopo aver informato le cooperative circa le caratteristiche della revisione cooperativa, i principi del contraddittorio, della collaborazione e dell'assistenza, come in altra parte richiamato, avranno cura di accogliere con disponibilità tutte le osservazioni e le controdeduzioni che la cooperativa ritenga utili al sostegno delle proprie posizioni, assicurando che a tali atti sarà prestata la massima attenzione.
2. Prima di sottoporre il verbale alla firma del legale rappresentante, i Revisori lo invitano ad una attenta lettura.

16. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Codice Deontologico entra in vigore con il biennio di revisione 2009/2010.
Ogni revisore, all'atto di accettazione dell'incarico, si impegna a rispettare il presente codice.